

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della
Difesa, della protezione della
popolazione e dello sport
3003 Berna

Basi legali in materia di arma d'ordinanza: consultazione (rif. n° 12-4.2)

Egregi signori,

in merito alle proposte di modifica delle basi legali in materia di arma d'ordinanza, vi trasmettiamo di seguito la nostra presa di posizione.

In generale:

Il Governo del Canton Ticino, preso atto che il Consiglio federale intende mantenere il principio della custodia dell'arma di servizio al domicilio del milite, condivide in linea di massima l'introduzione della possibilità di un deposito gratuito e volontario dell'arma d'ordinanza e di altre misure volte a ridurre il rischio potenziale di un uso di tali armi che possa mettere in pericolo la vita dei militi o di terze persone.

Si riconosce che modifiche presentate rappresentino un passo ulteriore in tal senso ma nel contempo si ritiene che le stesse, con particolare riferimento alle modalità di ritiro cautelativo dell'arma, risultino in pratica di un'efficacia limitata e di un'applicazione non sempre semplice.

In particolare sui singoli articoli modificati:

Art. 7 / OEPM

Art. 35 / OEPM - DDPS

L'applicazione di un ritiro cautelativo dell'arma personale risulta, fatta eccezione dei casi dove sussistono dei fatti evidenti, di difficile applicazione. Non risulta infatti facile comprovare l'esistenza di "segni o indizi" che un militare possa rappresentare un pericolo con l'arma per se stesso o per terze persone.

Se si escludono i medici civili curanti, gli psichiatri e gli psicologi, tutte le altre istanze alle quali viene data facoltà di incaricare il comando di circondario di eseguire un ritiro cautelativo dell'arma personale non detengono le necessarie capacità di valutazione dello stato mentale del milite (si pensi ai Comuni, ai comandanti, ecc.).

È quindi presumibile che, anche con le nuove normative, in futuro questi casi verranno trattati come attualmente e che gli interventi avvengano solo al momento che si manifestino dei comportamenti di abuso nell'utilizzo dell'arma.

Nel paragrafo 4 di questi 2 articoli, si dà la facoltà anche a terze persone che "hanno accesso all'arma" di poter depositare la stessa presso la BLEs o alla polizia in vista di un deposito cautelativo. Questi casi potrebbero riguardare madri, mogli, figli, conviventi o anche solo conoscenti con possibili implicazioni in situazioni particolari di relazioni interpersonali.

Per tutte le altre proposte di modifica presentate, segnatamente quelle che riguardano la cessione in proprietà di armi al termine degli obblighi militari come pure quelle che concernono i giovani tiratori, si esprime un parere favorevole.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete prestare alle presenti osservazioni e cogliamo l'occasione per porgervi i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza